



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira

Provincia di Enna

VERBALE nr. 8 del 27/03/2019

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA M.I.S.E. NEL NUOVO E VECCHIO SITO DELLA DISCARICA COMUNALE PER R.S.U. IN C/DA NUNZIATELLA - S. SILVESTRO I STRALCIO - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. D) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. . CIG 7763579410 – CODICE CUP D73J1300030002 - CODICE CPV 45112360-06 - CODICE NUTS ITG16

- 3.1 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera): € 1.516.622,52;
- 3.2 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.630,84;
- 3.3 Costi della manodopera soggetti a ribasso, individuati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 407.107,17;
- 3.4 Importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 1.503.991,68;
- 3.5 Categorie lavori: Categoria prevalente **OS21**, classifica **II** - importo: € 609.682,24 a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell'importo della suddetta categoria.

Ulteriori categorie

- **OG12 Classifica II** - importo: € 489.717,42 scorporabile a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

- **OG8 Classifica II** - importo: € 417.222,86 scorporabile a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo (27/03/2019) alle ore 9:30, in Troina presso l'Ufficio Gare e Contratti, il Presidente di gara, geom. Paolo Graziano, Dirigente del III Settore Tecnico, giusta decreto sindacale n. 70 del 28/09/2018 nonché Responsabile/Coordinatore della C.U.C., giusta Decreto Sindacale nr. 12 del 01/04/2016, riunisce il seggio di gara così composto: Dott.ssa Irene Chiavetta - verbalizzante, alla presenza dei dipendenti Giambello Maria Antonia e Cittadino Salvatore, al fine di istruire le richieste pervenute da nr. 2 concorrenti ai quali era stata comunicata l'esclusione dalla procedura di gara giuste note - pec rispettivamente nr. 4652 del 07/03/2019 (COGEN – COSTRUZIONI GENERALI S.R.L) e nr. 4654 del 07/03/2019 (Aveni SRL),

IL PRESIDENTE, pertanto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira

Provincia di Enna

Dà atto che:

1. Il legale rappresentante della **Cogen – Costruzioni Generali S.r.l.**, ha trasmesso istanza di riesame e riammissione in autotutela, con nota- pec registrata al protocollo dell'Ente al nr. 4958 del 13/03/2019, con la quale ha chiesto la riammissione **alla procedura in questione**, riconsiderando le proprie determinazioni in via di autotutela indicate nella nota;
 2. L'impresa **Aveni SRL**, con nota-pec del 08/03/2019 registrata al protocollo dell'Ente al nr. 4799 del 11/03/2019, ha chiesto la riammissione alla procedura per le motivazioni nella stessa nota indicate.
- Il Presidente, a seguito di un approfondimento giurisprudenziale circa le questioni rappresentate dai due concorrenti esclusi dalla presente procedura di gara, evidenzia quanto segue:

LA DITTA **COGEN – COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**, viene **RIAMMESSA** in autotutela, in considerazione delle tesi giurisprudenziali a favore della stessa consolidate in materia ed in particolare secondo la condivisibile **sentenza TAR Lazio, Roma, 6 marzo 2019, n. 3023 con la quale viene affermato: "sebbene il D.M. 10/11/2016, n. 248, Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, abbia determinato, conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma 15, del nuovo codice, l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, si deve ritenere che tale abrogazione abbia interessato la disciplina delle cosiddette SIOS, ma non abbia determinato la inapplicabilità dell'istituto del subappalto obbligatorio (qualificante) per le opere e lavorazioni a qualificazione obbligatoria (non SIOS); ciò in quanto la suddetta abrogazione appare limitata alle disposizioni contenute nei commi 3, 5, 8, 9 e 11 del richiamato art. 12, ma non sembra potersi estendere alla norma recata dal comma 2 che consente, in conformità ai consolidati principi della normativa di settore, l'ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria (non SIOS), purché qualificato, per la categoria prevalente, con una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione" (cfr. ordin n. 7631/2018 del 14.12.2018). Inoltre continua la sentenza "Dall'esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all'azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l'indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un'impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario")." (cfr. Ad. Plen n. 9/2015 del 2.11.2015).**

La tesi della validità dell'istituto del subappalto necessario anche in costanza del nuovo Codice dei contratti è stata, poi, affermata in numerose pronunce amministrative, in cui si afferma che "tale tipo di subappalto, previsto in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira

Provincia di Enna

introdotta dal d.lgs. n. 50/2016” e che “restano in vigore i primi due commi (dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014) che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di «subappalto necessario» in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II; 17.01.2018 n. 94; TAR Campania Napoli, Sez. I, 1.03.2018 n. 1336).

Per il concorrente AVENI SRL si conferma L’ESCLUSIONE dalla procedura di gara per la seguente motivazione già comunicata alla stessa:

1. L’impresa Mandataria/avvalente AVENI SRL esecutrice dei lavori rientranti nella categoria OG12 al 100%, giusta quanto dichiarato in sede di gara nella dichiarazione di impegno a costituirsi, non risulta essere in possesso del REQUISITO DI ORDINE PROFESSIONALE, TECNICO – QUALITATIVO - Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori Ambientali di cui all’Art. 212 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i, per la categoria 9 (bonifica di siti), Classe D. [paragrafo14) del Bando di gara e paragrafo 2.4.7 del disciplinare di gara]. In ogni caso non è consentito avvalersi del solo requisito dell’iscrizione all’Albo se l’impresa intende eseguire in proprio i lavori della categoria OG12, così come dichiarato.

Infatti, l’art. 212 del D.Lgs 152/2006 e gli art. 8-9 del D.M. 03/06/2014 n. 120 prevedono l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali per le imprese che eseguono lavori di bonifica, a comprova di idonei requisiti di capacità tecnica (qualificazione del personale tecnico, attrezzatura tecnica e mezzi d’opera, dotazione del personale ecc) e finanziaria per l’esecuzione dei lavori.

Essendo l’intervento complessivo in questione un’opera di bonifica, il requisito di esecuzione del possesso dell’iscrizione alla categoria 9 (Bonifica di siti), classe D) all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduto per l’espletamento di tutte le attività ricomprese nella categoria OG12.

Il Presidente, relativamente al soccorso istruttorio nei confronti di nr. 18 operatori, giusta elenco contenuto nel provvedimento del RUP che si allega al presente verbale, scioglie la riserva e gli stessi vengono ammessi alla procedura di gara, poiché entro il termine di scadenza del soccorso istruttorio hanno provveduto a regolarizzare la documentazione.

Il Presidente dà mandato alla CUC di procedere con le comunicazioni alle ditte interessate e si riserva di comunicare al medesimo ufficio la data della seduta pubblica per procedere all’apertura delle offerte economiche.

Letto, confermato e sottoscritto alle **ore 10:00**

IL PRESIDENTE

Geom Paolo Graziano

IL COMPONENTE

Cittadino Salvatore

IL COMPONENTE

Giambello Maria Antonia

IL VERBALIZZANTE

Dott.ssa Chiavetta Irene



